



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli  
Affari Generali ed il Personale*

*Direzione Generale per la Motorizzazione*

DIVISIONE 3

Alle DGT  
Al C.S.R.P.A.D.  
Ai C.P.A.  
Agli UMC

e p.c.

All'ANFIA  
All'UNRAE

A InCaravan Club Italia  
[presidente@incaravanclub.it](mailto:presidente@incaravanclub.it)  
[incaravanclub@pec.it](mailto:incaravanclub@pec.it)

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Dispositivi movimentatori (*mover*) installati sui caravan.

In ragione dei numerosi quesiti pervenuti da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile e da parte di alcune associazioni di categoria in merito alla assenza di registrazione sulla carta di circolazione dei dispositivi movimentatori (*mover*) montati sui caravan, si ritiene necessario definire in modo organico lo spazio di riferimento nonché le indicazioni tecnico-amministrative necessarie per la circolazione.

Il dispositivo, denominato "*mover*", è atto alla movimentazione dei caravan, quando questi sono sganciati dal veicolo trainante; viene installato in after market, sia sui veicoli monoasse sia su quelli a doppio asse, mediante una staffa di fissaggio montata sul telaio del rimorchio.

Il dispositivo è dotato di rulli movimentatori, ad azionamento elettrico, uno per ogni ruota del caravan che, attivati manualmente o mediante telecomando, si accostano alle ruote del rimorchio per trasferire la coppia necessaria allo spostamento del veicolo.

Detto sistema, che consente lo spostamento del caravan nelle quattro direzioni, per evidenti motivi di sicurezza, deve garantire una velocità massima non superiore a quella media di un uomo che cammina (3-5 km/h). Il dispositivo in questione può essere utilizzato esclusivamente per la movimentazione dei caravan in aree di sosta appositamente attrezzate o in aree chiuse, per minimi spostamenti con veicolo sganciato dalla motrice.

Il dispositivo deve essere certificato idoneo alla compatibilità elettromagnetica, secondo il regolamento ECE 10 e deve essere munito di apposito marchio CE, ai sensi della direttiva 2006/42/CE

(direttiva macchine).

Sotto il profilo dimensionale il dispositivo non deve sporgere lateralmente dalla sagoma del veicolo e non deve ridurre gli angoli d'attacco e di uscita del veicolo, individuati in sede di omologazione.

Per quanto riguarda gli aspetti ponderali si ritiene che il dispositivo possa essere ricompreso nel carico utile del caravan e quindi nella sua massa complessiva.

Premesso quanto sopra, l'installazione del "mover" secondo le indicazioni sopra specificate, non comporta modifiche tecniche e/o funzionali del veicolo e, pertanto, può essere installato, nella **esclusiva responsabilità dell'utilizzatore del caravan, senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione.**

In sede di revisione il dispositivo così installato sarà considerato mero carico accessorio. A tal riguardo, in fase di revisione, dovrà essere esibita una certificazione rilasciata dal Costruttore del dispositivo, attestante l'idoneità dello stesso contro l'attivazione accidentale, la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine) e al regolamento ECE 10, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni sopra citate, rilasciata da una impresa di autoriparazione.

Il Direttore della Divisione  
*dott. ing. Paolo AMOROSO*

GDD/VS



GENNARO DI  
DONATO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
22.10.2020  
09:44:59 UTC

PAOLO AMOROSO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
21.10.2020  
16:51:22 UTC